



Comune di San Procopio

Città Metropolitana di Reggio Calabria


REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI

(Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 30/09/2024)



Sommario

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti	3
Art. 2 - Modalità di utilizzo	3
Art. 3 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie.....	4
Art. 4 - Chiamata degli idonei.....	4
Art. 5 - Entrata in vigore	5



Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

1. In attuazione dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 97 del dettato Costituzionale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per Area e profilo professionale e regime giuridico dei posti da ricoprire, il Comune di San Procopio può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto dei vincoli e adempimenti di legge e delle procedure disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'esercizio della facoltà di utilizzo dell'istituto di attingere da graduatorie di enti terzi e la conseguente copertura dei posti evidenziati nei relativi documenti di programmazione, è motivata in relazione ai superiori principi di interesse pubblico di snellezza dell'azione amministrativa, economicità dei procedimenti, celerità di reclutamento rispetto all'instaurarsi di procedure concorsuali nonché riduzione dei correlati costi diretti ed indiretti.
3. Fatto salvo quanto prescritto dal comma 2, l'Ente può ricorrere allo strumento di scorrimento di graduatorie di altri Enti per il reclutamento di personale non dirigente, e sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in relazione a graduatorie già formate e definite, ovvero a procedure in corso di definizione o da bandire.
4. Ai fini dello scorrimento e a salvaguardia del principio di concorsualità, costituisce presupposto indefettibile l'applicazione del criterio dell'equivalenza formale, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001, e come confermata da parere Aran (CFL_95), e dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/2008, espressione di una valutazione di equivalenza di tutte le mansioni ascrivibili ad una stessa categoria aprioristicamente formulata dal contratto collettivo nazionale e perciò intesa in senso formale, statuendo la possibilità di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto purché ascrivibili alla medesima categoria secondo la relativa declaratoria professionale come descritta nell'Allegato A allo stesso CCNL". Attività questa che verrà regolata secondo quanto previsto nella Declaratoria professionale di cui all'Allegato A del vigente CCNL Funzioni Enti locali 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, e previa verifica di dipendenti collocati in disponibilità ex 34bis del D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento:
 - all'area professionale di inquadramento entro cui ascrivere le mansioni che il prestatore sarà chiamato a svolgere, secondo quanto formalmente previsto dal richiamato Allegato A del vigente CCNL Funzioni Enti Locali;
 - al profilo professionale espresso nella programmazione di fabbisogno adeguato alle specifiche esigenze organizzative dell'ente;
5. L'articolazione dell'orario di lavoro non è riconducibile alle nozioni di categoria e di profilo professionale, sicché le differenziazioni al riguardo, purché in presenza di identità di contenuti qualificanti la posizione e di corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali d'inquadramento del C.C.N.L. di comparto, non incidono sulla valutazione di omogeneità e equivalenza.

Art. 2 – Modalità di utilizzo

1. L'intesa tra Enti si perfeziona con la stipula di una convenzione in cui sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie. Costituiscono elementi essenziali dell'accordo, la sua durata, l'indicazione del numero di candidati che si intende assumere, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti, nonché gli eventuali rapporti economici.

2. In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, il Comune di San Procopio stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.

3. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:

a) il Comune pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web comunale, un avviso rivolto a Comuni detentori di graduatorie in corso di validità, in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, con il medesimo profilo professionale o equivalente a quello che si intende ricoprire, come disciplinato al precedente articolo 1, comma 4, che dovranno presentare nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la loro graduatoria.

b) scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico, il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà a contattare gli Enti che hanno inoltrato la propria disponibilità all'utilizzo delle loro graduatorie, previa attività istruttoria volta a verificare la rispondenza della graduatoria offerta secondo i criteri del richiamato articolo 1, comma 4, e nel rispetto dei criteri di individuazione della graduatoria indicati al successivo articolo 3. Individuato l'Ente, verrà sottoposta allo stesso la stipula della convenzione disciplinante l'utilizzo della graduatoria.

c) nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazione di interesse da parte di Enti, il Comune di San Procopio procederà discrezionalmente ad individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta.

Art. 3 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

1. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, anche qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, il Responsabile dell'Area Amministrativa stipula la convenzione o l'accordo per l'utilizzazione e lo scorrimento e procede alla proposta ed eventuale stipula contrattuale, nei confronti degli idonei nel rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria.

2. Nel caso di più risposte positive, si applicano i criteri preferenziali di territorialità rispetto alle graduatorie di procedure selettive vigenti con sede:

- nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- nel territorio della Regione Calabria;
- nel territorio delle altre Regioni.

3. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente comma, la preferenza è per la graduatoria più risalente, secondo quanto statuito dai giudici

della Suprema Corte (*ordinanza n. 25986 emessa il 16 luglio e pubblicata il 16 novembre 2020; sentenza n. 15790/2021, sezione lavoro, richiamata anche dalla sentenza TAR Lazio, Roma, 14 febbraio 2022, n. 1746*), i quali hanno condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa del tendenziale favor per la graduatoria meno recente formata all'esito di un concorso pubblico, motivato dalla necessità di salvaguardare, sia l'aspettativa di nomina di coloro che per primi l'hanno acquisita, sia il buon andamento della pubblica Amministrazione, secondo il canone di cui all'art. 97, comma 4, Cost.

4. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni è subordinato all'acquisizione di un'attestazione, da parte del Segretario comunale o del Responsabile del Servizio del personale dell'Ente cedente, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e la dichiarazione che avverso la stessa non è stato proposto ricorso entro i termini processuali di impugnazione. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria costituisce motivo di esclusione.

Art. 4 - Chiamata degli idonei

1. Una volta individuata la graduatoria di altro Ente secondo i criteri di cui all'articolo 3, il Comune di San Procopio, previo accordo per la sua utilizzazione, procede allo scorrimento dei candidati utilmente collocati ai quali è, di volta in volta, assegnato un termine di massimo 3 (tre) giorni per confermare la propria disponibilità all'assunzione. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.

2. Qualora la graduatoria individuata sia stata approvata con la relativa determinazione del Responsabile, successivamente al 14 luglio 2023, data di efficacia giuridica della novella introdotta all'articolo 17, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, disposta dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, in sede di escussione della disponibilità degli idonei secondo l'ordine della graduatoria come sopra individuata, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver rinunciato ad un precedente interpello, da scorrimento graduatorie di altro Ente, facendo salva la fattispecie di precedente rinuncia per giustificato motivo. Prima della stipula del Contratto individuale di lavoro subordinato, l'Ente accerterà tale dichiarazione.

3. Tenuto conto che lo scorrimento di graduatorie di altri enti è una scelta organizzativa di carattere generale e che a tal fine, resta impregiudicata la discrezionalità di far ricorso alla modalità reputata maggiormente idonea, il Comune di San Procopio si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso il Comune di San Procopio e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.